

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott. Lorenzo Corona, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizio iscritto a ruolo con il n. omissis/2009 di R.G.

tra

SOCIETA'

-attrice-

E

D.F.GI. COLLABORATORE SOCIETA'

-convenuto-

Nonché

BANCA

-convenuta-

Nonché

D.F.P. e D.F.M.E. EREDI DITTA INDIVIDUALE

-terze chiamate in causa-

Nonché

F.A. AMMINISTRATRICE SOCIETA'

-terza chiamata in causa-

conclusioni come da verbale di udienza del 14 giugno 2016

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio la società attrice ha dedotto che la propria compagine sociale è composta da F. A., nata a omissis il omissis, D.F.P. nata a omissis, il omissis e D.F.M.E. nata a omissis, il omissis, quali eredi legittime di D.F.G., già titolare, quale ditta individuale, dell'impresa trasferitasi in seguito alla sua morte alla società attrice; che in particolare la società omissis è sorta in seguito alla morte di D.F.GE., nato a omissis il omissis e deceduto il omissis, con devoluzione dell'impresa individuale di cui lo stesso era titolare in favore della moglie e delle figlie; che alla morte di D.F.GE. queste ultime in un primo periodo hanno continuato l'esercizio dell'impresa nelle forme di una società di fatto; che successivamente con atto per notaio omissis dell'ommissis, detta società di fatto è stata regolarizzata, assumendo la denominazione omissis; che prima la società di fatto e poi la omissis sono state amministrate dalla signora F.A., ciò fino al 02.12.2008, allorquando le è stato revocato l'incarico da parte degli altri soci per una serie di irregolarità commesse nella gestione aziendale; che la società attrice è stata titolare del conto corrente n. omissis presso la

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

BANCA (già Banca omissis), filiale di omissis in piazza omissis, ciò a far data dal 19.01.2000 fino al 31.03.2003; che in data 10.08.2008 la socia accomandante D.F.P., previa richiesta all'amministratore in carica F.A., ha esercitato il diritto di controllo sulla gestione della società previsto dall'art. 9 del contratto sociale, eseguendo un'ispezione contabile con l'assistenza del proprio commercialista; che in occasione di detto controllo è emersa l'emissione tra il 26.07.2002 ed il 16.01.2002 di 14 assegni sul suddetto conto corrente dell'attrice, prevalentemente tratti in favore di D.F.GI. ovvero in favore della società attrice con successiva girata all'incasso sempre in favore del convenuto D.F.GI.; che per una serie di assegni analiticamente indicati nell'atto di citazione non esiste nella contabilità aziendale un corrispondente documento di spesa che giustifichi la fuoriuscita di danaro dalle casse sociali; che detti titoli sono stati incassati sempre dal convenuto omissis presso lo sportello della filiale di omissis della Banca omissis (oggi Banca omissis) sul proprio conto corrente; che la socia accomandante D.F.P. ha chiesto all'amministratore della società F.A. spiegazioni circa le ragioni dell'emissione degli assegni in parola; che con racc. a.r. del 02.10.2008 F.A. ha comunicato che gli assegni in questione recano una firma apocriфа, non riconducibile ad essa amministratrice; che quest'ultima ha precisato inoltre di aver scoperto soltanto in occasione della richiesta di chiarimenti che il beneficiario degli assegni (quale trattario ovvero giratario dei titoli) era sempre il convenuto D.F.GI., il quale aveva collaborato nella gestione della società in seguito all'assunzione da parte della signora omissis della carica di amministratrice durante la delicata fase successiva alla morte del proprio marito D.F.GE.; che dalla perizia commissionata dall'attrice al grafologo dott. omissis è effettivamente emerso che le firme di traenza ovvero per girata apposte sugli assegni in contestazione risultano apocriфе e non riconducibili all'ex amministratrice della società attrice F.A.; che D.F.P. con racc.ta. a.r. del 06.11.2008 ha chiesto a quest'ultima di convocare la riunione della società presso lo studio del notaio omissis per il giorno 04.12.2008; che in occasione di detta riunione è stata deliberata la revoca di F.A. dalla carica di amministratrice della società omissis e la nomina in sua sostituzione di D.F.G.; che i fatti innanzi esposti integrano una responsabilità della Banca omissis nella gestione del rapporto di conto corrente intrattenuto con la società omissis, ciò in quanto l'istituto di credito era tenuto a verificare, all'atto dell'incasso dei titoli presso i suoi sportelli, che ciascun assegno fosse stato effettivamente sottoscritto dal soggetto legittimato ad emetterlo, ossia dall'amministratore della società F.A.; che comunque D.F.GI. non aveva alcun titolo ad incassare i titoli in questione tratti con firma apocriфа e privi di qualsivoglia giustificazione causale alla luce delle scritture contabili della società omissis; che inoltre D.F.GI. non ha mai avuto alcun rapporto lavorativo ovvero di qualunque altro genere con la società attrice; che tuttavia lo stesso approfittando della delicata fase successiva alla morte di D.F.GE. in cui ha prestato collaborazione alla signora omissis, si è impossessato di somme della società attrice attraverso l'illecita emissione dei titoli, distraendole dalle casse sociali; che, mancando qualsiasi giustificazione dell'incasso di detti assegni, D.F.GI. è pertanto, tenuto alla restituzione dei relativi importi alla società attrice.

Tanto premesso la società omissis ha citato in giudizio D.F.GI. e la Banca omissis al fine di sentire accertare la responsabilità contrattuale in cui è incorsa quest'ultima nonché il carattere indebito dell'incasso dei titoli da parte dell'altro convenuto e, per l'effetto, sentire condannare gli stessi in via solidale alla restituzione dell'importo complessivo di euro 285.036,00, costituito dall'indebita fuoriuscita di danaro dalle casse della società, oltre interessi e rivalutazione.

Si è costituito in giudizio D.F.GI. il quale, nell'opporsi alla domanda attorea, ha dedotto che lo stesso è il nipote ex fratre del defunto D.F.GE., titolare dell'omonima impresa operante nel settore edilizio, nella quale sono succedute in seguito alla sua morte la moglie F.A. e le figlie D.F.G. e P.; che, godendo della fiducia dello zio GE. e degli altri zii paterni (fratelli del defunto D.F.GE.), titolari con quest'ultimo della gestione di una serie di imprese edili, il convenuto D.F.GI. era preposto al disbrigo degli affari correnti delle varie aziende formalmente intestate ai vari fratelli, le quali avevano tutte la stessa sede operativa in omissis alla via omissis; che il convenuto D.F.GI. solo nominalmente era intestatario del conto corrente n. omissis acceso presso la filiale di omissis dell'allora Banca (attuale Banca omissis) sul quale sono stati incassati i titoli in contestazione, conto in realtà cointestato anche all'ing. omissis, zio del convenuto e fratello del defunto D.F.GE.; che in

particolare detto conto veniva rimpinguato a vario titolo dai vari germani D.F. e costituiva in realtà il fondo familiare comune a servizio delle varie aziende e dei nuclei familiari dei fratelli D.F., e dunque anche della ditta individuale e del nucleo familiare del defunto D.F.G., ciò sia allorquando quest'ultimo era in salute e svolgeva la propria attività di imprenditore nel settore edile, sia durante il lungo periodo di malattia che ha preceduto la sua morte, sia infine successivamente al suo decesso avvenuto il 19.01.1999 e fino a tutto l'anno 2002; che più in particolare il defunto D.F.G. (come gli altri fratelli D.F.) utilizzava il predetto conto corrente cointestato al convenuto D.F.GI ed all'ing. omissis, oltre che per i bisogni del proprio nucleo familiare, anche per la gestione della propria impresa edile, provvedendo in particolare ad accreditare sul detto conto ogni entrata derivante della propria attività d'impresa ed attingendo dallo stesso le somme occorrenti per il pagamento di tutte le spese relative all'attività aziendale; che le suindicate modalità di finanziamento e di utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente cointestato al convenuto ed allo zio omissis sono continuate anche nell'ultimo periodo di malattia di D.F.GE., prima che lo stesso morisse, durante il quale è stato possibile assicurare la prosecuzione dell'esecuzione degli appalti formalmente facenti capo alla ditta individuale D.F.GE. grazie alla collaborazione mostrata dall'ing. omissis, dall'ing. D.F.A. e dal geom. omissis (rispettivamente fratello e nipoti di D.F.GE.) per quanto concerne gli aspetti tecnici dell'attività sociale, nonché dal convenuto D.F.GI. (nipote ex fratre omissis) per quanto concerne la gestione prettamente amministrativa e contabile dell'impresa; che in tale contesto il convenuto D.F.GI. provvedeva dunque a prelevare dal suddetto sul conto n. omissis tutte le somme occorrenti per pagare operai, fornitori ed imposte gravanti sull'azienda, per far fronte ai bisogni correnti della famiglia di D.F.GE., nonché per sostenere i rilevanti esborsi necessari per consentire a D.F.GE. di sottoporsi alle cure mediche ed agli interventi chirurgici eseguiti negli Stati Uniti; che anche in seguito alla morte di D.F.GE. avvenuta il 19.01.1999, risultando ancora in corso una serie di appalti formalmente facenti capo alla ditta individuale di quest'ultimo, la vedova F.A. e le figlie maggiorenni P. e M.E., non essendo in grado di gestire l'azienda, hanno richiesto al convenuto ed agli altri parenti, che vi hanno acconsentito, di poter continuare sotto forma di società l'impresa di D.F.GE. praticamente con le stesse modalità operative seguite durante il periodo di malattia, ossia demandando di fatto la relativa gestione ai propri parenti ing. D.F.P., ing. D.F.A. e geom. omissis (per gli aspetti) ed al convenuto D.F.GI. (per gli aspetti amministrativi) e facendo confluire tutte le entrate delle imprese del defunto D.F.G. e degli altri fratelli sul conto corrente n. 966 formalmente intestato al convenuto (ed allo zio omissis), per poi prelevare da quest'ultimo le somme occorrenti per far fronte ai costi aziendali delle varie imprese ed ai bisogni personali dei vari nuclei familiari; che, per quanto concerne tale ultimo ultimo aspetto, dopo la morte del geom. omissis, grazie alle disponibilità esistenti sul suddetto conto corrente n. 966 è stato assicurato alla vedova F.A. ed alle figlie P.M.E. e G. un importo mensile medio di lire 3.500,00 necessario per le spese familiari correnti, al quale vanno le spese periodiche per tasse varie, carburante e polizze assicurative delle loro due autovetture, spese anch'esse pagate con le disponibilità del conto corrente n. 966 finanziato con le rimesse derivanti dalle varie attività d'impresa; che tale modus operandi è continuato anche allorquando la signora F.A. e le figlie maggiorenni D.F.P. e M.E. hanno dato vita in data 01.12.1999 alla società omissis; che sia gli assegni che il timbro dell'azienda erano infine nella disponibilità esclusiva di F.A..

Tanto premesso il convenuto D.F.GI. si è opposto alla domanda dell'attrice, chiedendone il rigetto, ed ha proposto inoltre autonoma domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice omissis nonché nei confronti di F.A., D.F.P., D.F.G. e D.F.M.E., di cui ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa, ciò al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per le sofferenze morali arrecate dalla condotta illecita posta in essere da queste ultime e consistente nel far apparire l'esistenza di raggiri posti in essere dal convenuto D.F.GI. al fine di lucrare un ingiusto guadagno.

Si è costituita in giudizio altresì la Banca omissis la quale, nell'opporti alla domanda proposta nei suoi confronti dalla società omissis, ha negato in primo luogo che le firme di traenza apposte sugli assegni indicati in citazione siano apocrife; ha dedotto quindi che, comunque, alcuna responsabilità può essere imputabile alla banca atteso che la stessa, in sede di negoziazione degli assegni, ha posto in essere tutti i controlli cui era tenuta; che in particolare i 14 titoli presentati all'incasso da D.F.GI.

ed oggetto di contestazione erano formalmente regolari in tutti i loro elementi essenziali e le firme di traenza risultavano assolutamente conformi alla sottoscrizione apposta sullo specimen depositato il 14.1.2000 dall'amministratrice della società F.A. all'atto di apertura del rapporto di c/c; che comunque il compito del banchiere non è quello di accertare l'autenticità della firma di traenza apposta su un assegno ad essa presentato all'incasso, bensì solo di controllare se, a prima vista, sia rilevabile un'eventuale falsificazione della firma; che, nel caso di specie, la Banca omissis ha diligentemente adempiuto a tale obbligo; che, quand'anche dovesse accertarsi che gli assegni erano stati falsificati e che l'istituto di credito era in condizioni di riconoscere la falsificazione, non è ravvisabile alcun obbligo risarcitorio a carico della banca trattaria in quanto la condotta colposa posta in essere dall'amministratore della società, ravvisabile nella negligente custodia dei libretti di assegni, ha concorso a determinare il danno lamentato dalla società medesima.

Tanto premesso la Banca ha concluso per il rigetto della domanda proposta dalla società omissis e, in subordine, in caso di accoglimento della stessa, ha chiesto di condannare il convenuto D.F.GI. a manlevare e a tenere indenne la banca per qualsivoglia somma che quest'ultima dovesse essere condannata a pagare alla società attrice.

Autorizzata la relativa chiamata in causa, il convenuto D.F.GI. ha citato in giudizio sia F.E.A. che le figlie D.F.G., P. e M.E., le quali si sono opposte alla domanda proposta nei loro confronti dal convenuto D.F.GI..

In corso di causa è stata espletata la prova testimoniale e per interpellato articolata dalle parti ed è stata inoltre disposta consulenza tecnica di ufficio di natura grafologica al fine di accertare l'autenticità delle firme apposte sui quattordici assegni disconosciuti dall'attrice.

Precisate le conclusioni all'udienza del 14 giugno 2016, è stato assegnato alle parti termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali con fissazione dell'udienza del 4 ottobre 2016 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies, Il comma c.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

La domanda proposta dall'attrice è infondata e va rigettata.

Dalla prova per interpellato e testimoniale espletata è emerso che il defunto geom. D.F.GE. ed i fratelli P., F. e N. (al quale è succeduto in seguito alla sua morte il figlio, odierno convenuto, D.F.GI.) erano titolari ciascuno di essi di una serie di imprese (individuali o collettive) soltanto formalmente autonome, ma di fatto caratterizzate da una gestione amministrativa, economica e finanziaria unitaria che rendeva in realtà dette imprese parte di un più ampio gruppo di carattere familiare di cui i quattro fratelli erano sostanzialmente contitolari.

In particolare, in forza di accordo tra i quattro fratelli, tutte le entrate delle varie attività confluivano dai conti correnti di ciascuna impresa su di una cassa comune, costituita dal conto corrente n. omissis presso la filiale di omissis della Banca formalmente cointestato all'Ing. D.F.P. ed all'odierno convenuto rag. D.F.GI. (come innanzi detto figlio dell'originario fratello e socio D.F.N.); con le disponibilità di tale conto si provvedeva quindi sia a pagare tutti i debiti aziendali delle varie imprese facenti parte del gruppo D.F., sia a far fronte ad una serie di spese personali di ciascun nucleo familiare dei fratelli D.F.. (tra cui in particolare le spese per le polizze assicurative delle varie autovetture di ciascun nucleo familiare, per il carburante di queste ultime, per le tasse automobilistiche e per ulteriori imposte varie di carattere personale) sia infine all'erogazione di un importo fisso mensile aggiuntivo di lire 3.000.000 il quale veniva distribuito ad ogni nucleo familiare.

Come riferito dai testi e confermato in sede di interrogatorio formale dalle terze chiamate in causa comparse a renderlo, tale tipo di gestione delle varie imprese è continuato anche in seguito alla

morte del geom. D.F.GE., allorché sono formalmente subentrate nella gestione dell'impresa di quest'ultimo la moglie Ferrigno Antonella e le figlie D.F.M.E., P. e G.

Circa la gestione del conto corrente intestato alla società attrice particolarmente qualificante è la deposizione del teste omissis, non legato da rapporti di parentela con le parti in causa ma a conoscenza dei rapporti tra i componenti della famiglia D.F. avendo lavoratore per oltre venti anni alle dipendente del gruppo D.F..

Il teste ha riferito che gli originari titolari del gruppo erano il geom. omissis, il fratello ing. omissis e gli altri fratelli D.F., F. e S., che il gruppo era composto dalle ditte individuali geom. D.F.GE. ed ing. D.F.P. nonché dalla società omissis di cui erano soci tutti e cinque i fratelli e che, prescindere dagli aspetti formali, la gestione delle tre imprese era in realtà unitaria in quanto tutti i proventi derivanti dalle attività delle varie imprese confluivano in un'unica cassa comune, costituita al conto corrente intestato all'ing. omissis ed al rag. omissis, odierno convenuto e figlio dell'originario socio D.F.N.; come precisato dal teste, i proventi delle attività delle varie imprese individuali e collettive venivano in particolare prima versati sui distinti conti correnti intestati a ciascuna impresa e poi girati sul conto corrente cointestato all'ing. P.D.F. ed al rag. omissis, dal quale venivano prelevate le somme necessarie per il pagamento dei dipendenti, dei fornitori e delle tasse gravanti sulle varie imprese.

Come dichiarato dal teste omissis, il libretto di assegni ed il timbro del conto corrente intestato alla ditta individuale "geom. omissis erano custoditi dal rag. D.F.GI., il quale aveva la disponibilità degli stessi anche prima che morisse il geom. G.D.F., il quale provvedeva tuttavia personalmente lui a firmare gli assegni; in seguito alla morte di quest'ultimo, le firme degli assegni sul suddetto conto corrente (nel frattempo intestato alla società di fatto "eredi del geom. G.D.F.") venivano invece apposte indistintamente dal rag. D.F.GI. e dalla signora F.A..

Anche dopo la morte del geom. omissis, il carnet di assegni veniva comunque custodito in un cassetto della scrivania del rag. G.D.F. (e dunque non già direttamente dalla signora omissis come dichiarato in maniera non credibile dagli altri testi) e, più nello specifico, mentre in un primo periodo gli assegni già compilati venivano portati di volta in volta presso l'abitazione della signora omissis (posta nella stessa palazzina ove si trovavano gli uffici delle imprese) per farli firmare i titoli, da un certo punto in poi il rag. G.D.F. iniziò a firmarli direttamente lui.

Pur non essendo stato in grado di riferire se la signora F. avesse autorizzato o meno il nipote G.D.F. ad emettere assegni sul conto della società attrice, il teste omissis ha comunque confermato che, anche dopo la morte del geom. omissis, la signora F.A. e le figlie si sono completamente disinteressate della gestione dell'impresa familiare e che (come per gli altri nuclei familiari dei fratelli D.F.) il convenuto D.F.G. provvedeva mensilmente a fare pervenire alla vedova del geom. G.D.F., per i bisogni suoi e delle figlie, la somma di lire 3.000.000, la quale veniva prelevata sempre dalla cassa comune costituita dal conto cointestato a D.F.G. ed all'ing. omissis.

In aggiunta a detto importo fisso mensile, venivano inoltre prelevate sempre dalla cassa comune anche le somme necessarie per pagare imposte personali, forniture di telefono, luce e gas di casa, assicurazioni e tasse automobilistiche relative ai vari nuclei familiari, tra cui quello della vedova del geom. G.D.F. che dunque beneficiava anch'essa di tali pagamenti.

La circostanza che, sia prima che dopo la morte del geom. D.F.F., tutti i proventi delle varie imprese e società del gruppo D.F., una volta incassati dalle varie imprese, venissero successivamente fatti confluire sul conto corrente intestato all'ing. P.D.F. e del rag. G.D.F. utilizzato come cassa comune del gruppo è stato confermato anche dai testi D.F.A. e F.N..

Orbene, è noto che, nell'ambito del principio del libero convincimento, anche le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza,

anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza (cfr. Cass. 11-05-2007, n. 10847, Cass. 18-04-2006, n. 8951, Cass. 04-03-2005, n. 4743).

Gli elementi posti a base delle presunzioni non debbono inoltre essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (cfr. Cass. 29-07-2009, n. 17574; Cass. 11-09-2007, n. 19088); né occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. 01-08-2007, n. 16993; Cass. 16-11-2005, n. 23079; Cass. 12-02-2001, n. 1944).

Ciò posto, le modalità di gestione unitaria delle varie attività aziendali del gruppo sia prima che dopo la morte del geom. D.F.G., il complessivo disinteressamento delle eredi di questo ultimo alla gestione operativa dell'attività formalmente facenti capo alla società attrice e, soprattutto, la periodica percezione dei benefici economici derivanti dalla partecipazione alle attività del gruppo familiare sono tutti elementi che, seppure in via presuntiva, portano univocamente a ritenere che la signora omissis e le figlie fossero a conoscenza della confluenza delle entrate delle varie imprese su di un unico conto corrente e che inoltre la signora omissis abbia autorizzato - quanto meno in maniera implicita ma univoca — il convenuto D.F.G. a gestire in totale autonomia la società e ad operare sul relativo conto corrente, con autorizzazione ad emettere direttamente assegni al fine di far confluire le somme dal conto della società attrice alla cassa comune del gruppo (non si spiegherebbe difatti altrimenti perché il carnet di assegni venisse inizialmente trattenuto dalla signora omissis presso la sua abitazione e, da un certo momento in poi, sia stato invece consegnato direttamente al convenuto, il quale lo custodiva insieme al timbro della società presso la sede della società, ove la terza chiamata in causa non si recava praticamente. mai).

In altre parole, deve sostanzialmente ritenersi provato, da un lato, che l'emissione da parte del convenuto D.F.G. di assegni sul conto corrente della società omissis avveniva con l'autorizzazione della signora omissis, legale rappresentante della società, e l'avallo delle figlie D.F.G., P. e M.E. e, dall'altro, che comunque il prelievo dal conto corrente della società degli importi di cui ai 14 assegni incassati da D.F.G. non è avvenuto all'insaputa delle terze chiamate in causa ma si è verificato nell'ambito della programmata attività di finanziamento della cassa comune del gruppo, con le cui disponibilità si procedeva successivamente al pagamento dei debiti delle varie imprese nonché alla distribuzione ai nuclei familiari dei germani D.F. dei proventi dell'attività, sotto forma sia di versamento periodo mensile che di accollo da parte del gruppo di una serie di spese personali e familiari pagate anch'esse con danaro prelevato dalla cassa comune.

Ciò detto, nonostante sia stato accertato in corso di causa il carattere apocrifo delle firme apposte sui quattordici assegni in contestazione, va tuttavia sottolineato che la disposizione contenuta nell'art. 50 del codice penale, secondo la quale non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporre, è espressione di un principio generale di autoresponsabilità, operante anche nella sfera dei diritti privati, che comporta la esclusione della anti giuridicità dell'atto lesivo per effetto del consenso del titolare, purché il consenso sia stato validamente prestato ed abbia avuto ad oggetto un diritto disponibile (v. Cass. 27/2/1997 n. 1682).

Come statuito sempre dalla Suprema Corte. unitamente ad altre circostanze, anche la prolungata inerzia dell'interessato consenta inoltre di accertare che l'attività oggettivamente dannosa è stata in realtà posta in essere con il consenso del titolare del diritto leso (sic. Cass. 15/11/2002 n. 16096).

Orbene, alla luce della complessiva istruttoria espletata, ritiene lo scrivente giudicante che tanto è avvenuto nel caso di specie anche alla luce della circostanza che l'attrice (e le relative socio) si sono determinate ad agire in giudizio soltanto dopo 7 anni da quando è cessata la partecipazione di D.F.GI. alla gestione della società.

Non resta pertanto che concludere che la condotta sostanzialmente autorizzativa tenuta da F.A., nella qualità di legale rappresentante della società omissis, con il consenso delle figlie ha eliso il carattere lesivo per gli interessi della società che l'incasso dei quattordici assegni da parte di D.F.G. altrimenti avrebbe avuto, facendo eco ciò venir meno il carattere illegittimo di tale prelievo sia nei rapporti tra il suddetto convenuto e la società attrice sia, di riflesso, nei rapporti tra quest'ultima e la Banca, la quale, alla luce del principio di buona fede e del divieto di "*venire contra factum proprium*", non può rispondere della fuoriuscita di somme dalle casse della società omissis verificatasi con l'autorizzazione, quanto meno implicita, del relativo legale rappresentante.

Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, va dunque rigettata la domanda proposta dalla società omissis nei confronti della Banca e di omissis.

Va invece dichiarata assorbita la domanda di manleva proposta dalla Banca nei confronti di D.F.GI..

Va infine anch'essa rigettata la domanda autonoma di risarcimento danni proposta, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da D.F.GI. nei confronti della società omissis e delle sode di quest'ultima F.A., D.F.G., D.F.P. e D.F.M.E., non sussistendone i presupposti di legge e non avendo inoltre il convenuto fornito la prova del danno subito.

Considerato l'esito complessivo del giudizio ed in applicazione del principio di soccombenza (sostanzialmente a carico dell'attrice), quest'ultima va condannata a pagare ad entrambi i convenuti le spese di lite le quali, determinate sulla base dei criteri previsti nel D.M. n. 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono invece giustificate ragioni per compensare le spese di lite tra il convenuto D.F.GI. e le terze chiamate in causa.

P.Q.M.

il Tribunale di Nola, seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Lorenzo Corona, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti a ruolo con i n. omissis/2009 di R.G., disattesa ogni contraria domanda, istanze ed eccezione, così provvede :

- rigetta la domanda proposta dalla società omissis nei confronti di D.F.G. e della Banca;

rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da D.F.GI. nei confronti delle terze chiamate in causa;

- condanna la omissis a pagare a D.F.G. le spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e Cassa di Previdenza, se dovute;

- condanna la omissis a pagare alla Banca le spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e Cassa di Previdenza, se dovute;

- compensa le spese di lite nei rapporti tra le altre parti in causa;

- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della e.t.u. grafologica.

Così deciso in Nola, lì, 29 dicembre 2016

Il Giudice Unico dott. Lorenzo Corona

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS